RegioneLombardia

UNIONCAMERE LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde

BANDO NUOVA IMPRESA

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA'

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2026

Ottobre 2026

Indice

A.1 Premesse, finalità e obiettivi 3

A.2 Riferimenti normativi 3

A.3 Soggetti beneficiari 4

A.4 Soggetto gestore 6

A.5 Dotazione finanziaria 6

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto 6

B.2 Spese ammissibili 8

C.1 Presentazione delle domande 12

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 14

C.3 Istruttoria 15

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione 16

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 16

D.2 Revoca, decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari 17

D.3 Ispezioni e controlli 18

D.4 Monitoraggio dei risultati 18

D.5 Responsabile del procedimento 18

D.6 Trattamento dati personali 18

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento 19

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 20

D.8 Diritto di accesso agli atti 21

D.9 Clausola antitruffa 21

D.10 Allegati e Istruzioni 21

D.11 Riepilogo date e termini temporali 22

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando "Nuova Impresa" finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività";
- la DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1536 che ha approvato lo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028, sottoscritto il 13 febbraio 2024;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5090 del 26 luglio 2021 che ha attivato la Misura Nuova impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5959 del 14 Febbraio 2022 che ha attivato lo sportello 2022 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 7699 del 28 Dicembre 2022 che ha attivato lo sportello 2023 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2105 del 25 Marzo 2024 che ha attivato lo sportello 2024 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3135 del 30 Settembre 2024 che ha attivato lo sportello 2025 della Misura Nuova Impresa;
- la Deliberazione della Giunta regionale 5433 del 1° dicembre 2025 che ha attivato lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;
- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39;
- il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle disposizioni applicabili.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al Bando:

- le **MPMI** (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere **dal 1° giugno 2025** e **fino al 31 dicembre 2026** e che sono in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L'impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;
- **lavoratori autonomi** con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno **la partita IVA attribuita dall'Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026** e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- **professionisti ordinistici** con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. **da non oltre quattro anni dalla data della domanda** e **fino al 31 dicembre 2026** e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all'esame di stato.

Sono esclusi:

- **i soggetti richiedenti** che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **L (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2025 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 47.78.93 commercio al dettaglio di articoli per adulti;
 - 92 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
 - 92.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
 - 92.00 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
 - 92.00.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
 - 92.00.09 altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo

- i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito "de minimis").

Le associazioni tra professionisti ordinisti o tra lavoratori autonomi non sono ammissibili.

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia[1].

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
b) avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
c) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;
d) per le MPMI essere iscritte al Registro delle imprese, essere attive con sede legale e operativa in Lombardia,
e) per le MPMI essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
f) per le MPMI essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (**polizze catastrofali**).

I requisiti di ammissibilità di cui alle lettere a) c) d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino all'erogazione del contributo.
I requisiti di cui alle lettere b), e) ed f) devono essere posseduti al momento della concessione ed erogazione.

I dati relativi alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.

[1] https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/agroindustria/imprese-agromeccaniche-iscrizione-albo/imprese-agromeccaniche-iscrizione-albo

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale derivanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese".

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a **€ 11.843.390,00** a carico di Regione Lombardia (D.G. Sviluppo Economico).

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio.

Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:

Investimento minimo (*)	Intensità del contributo	Importo contributo massimo
€ 3.000,00	50% delle spese ammissibili	€ 10.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo*

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente,** con un **minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.**
I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.
L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00.**
L'agevolazione è da imputare specificamente **a copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.
Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50% dell'investimento, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.
Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Ogni impresa o lavoratore autonomo o professionista ordinista può presentare una sola richiesta di contributo su tutti gli sportelli del Bando Nuova Impresa[2], fatti salvi i casi in cui:
a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;
b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa.
In caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese/professionisti/ordinisti:

- che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- che abbiano medesimi amministratori o soci;

sarà ammessa solo la prima delle domande presentate, in ordine cronologico.

I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).
Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del

[2] Considerando anche le annualità precedenti.

D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 2831/2013:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni e con le misure generali nei limiti dei rispettivi regimi di aiuto, a condizione che la somma dei contributi non superi il 100% del valore dell'investimento.

B.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, **sostenute[3] e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate** (dal 1° giugno 2025 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanziate **entro il 31 dicembre 2026**, fermo restando i tempi di presentazione della domanda di cui al punto C.1 del Bando.

Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese funzionali all'avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato, **sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate** (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanziate **entro il 31 dicembre 2026**, fermo restando i tempi di presentazione della domanda di cui al punto C.1 del Bando.

La domanda di contributo comprensiva della rendicontazione può essere presentata **entro il 29 gennaio 2027.**

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa <u>in conto capitale</u>:

a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura,

[3] Le spese devono essere attinenti al periodo intercorrente tra l'apertura della partita IVA e il 31 dicembre 2026. Inoltre, si fa riferimento all'emissione della fattura.

strettamente collegate[4]. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale);
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti[5] e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità[6];
g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti[7], nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa rilevabili da visura;
i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc)
j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art.54 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060.

Nella domanda possono essere inserite un **massimo di 10 fatture** al fine di sostenere interventi maggiormente significativi. [8] Nel caso in cui venissero presentate più fatture, si procederà allo stralcio delle fatture di importo minore, con precedenza per quelle relative a spese di natura corrente.

[4] Nota bene, in caso di spese per montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione di strutture non incluse nella fattura di acquisto del bene a cui fanno riferimento, nella fattura relativa al solo lavoro di montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione di strutture va indicato espressamente a quale bene, macchinario, attrezzatura, arredo rendicontato sul presente bando si riferisce, richiamando il numero di fattura del bene. Inoltre, tali spese non possono superare il 25% del valore del bene a cui si riferiscono.
[5] Sono ammissibili le sole tasse di registrazione del marchio (ma non i diritti di segreteria) e non è ammissibile la consulenza, che rientra alle spese di cui al punto g). Per le certificazioni di qualità sono ammesse le spese per l'ente certificatore.
[6] Riferiti al primo trimestre di attività
[7] Ad esempio per ricerche di anteriorità.
[8] In una fattura possono essere inserite spese per più beni e servizi acquistati dallo stesso fornitore.

Le singole fatture rendicontate devono avere un importo minimo di € 250,00 più IVA[9].

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero[10];
- essere sostenute e pagate[11] dal beneficiario dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate ed entro la presentazione della domanda **e in ogni caso non successive al 31 Dicembre 2026**; Le spese devono essere attinenti al periodo intercorrente tra l'apertura della partita IVA e il 31 dicembre 2026.
- essere comprovate da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, interamente pagate, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportanti la chiara descrizione del bene o servizio acquisito; il bene deve essere interamente rendicontato sul bando, pagato e consegnato presso la sede oggetto dell'investimento. Nel caso di acconto/i e saldo tutte le fatture devono essere rendicontate e pagate nei termini previsti dal bando. Non sono ammissibili le sole fatture di acconto o le sole fatture di saldo. La fattura deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT);
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale **(contabile in stato eseguito[12] o estratto conto)**, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa o professionista) sul conto corrente aziendale. **Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.**

In particolare, per il pagamento si specifica che:

- i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.)
- in caso di pagamento con **assegno**, la quietanza è rappresentata dalla **copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca** in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al bando)
- in caso di pagamenti con carta di debito, credito o prepagata, essi devono essere riconducibili al conto corrente dell'impresa/lavoratore autonomo/professionista ordinista e alla spesa sostenuta e deve essere allegato la lista movimenti della carta timbrata e firmata dalla banca;
- **il pagamento deve riportare** la **chiara indicazione degli estremi della fattura** a cui fa riferimento;

[9] Nel caso in cui la singola fattura contenesse spese non ammissibili, l'ammissibilità della fattura medesima è prevista solo a fronte di spese ammissibili che raggiungono l'importo di 250€ più IVA.
[10] In tal caso compilare l'apposito campo nell'allegato A – domanda di contributo
[11] Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.
[12] Deve riportare il codice CRO o TRN

- **Non sono ammessi** pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Per velocizzare le operazioni di istruttoria, si chiede di inserire nel portale *Restart* le fatture e i pagamenti nell'ordine in cui compaiono nel prospetto spese, accoppiando la fattura al relativo pagamento (i file si possono accorpare), e di oscurare nell'estratto conto le voci che non sono relative alle spese rendicontate sul bando.

Spese non ammissibili:

- spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, **non strettamente collegate** all'installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;
- spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti, manutenzione ordinaria ecc.;
- lavori in economia e relativi materiali
- gazebi, pergole, chioschi, strutture esterne e similari;
- spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa;
- beni usati o a noleggio;
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;
- Autoveicoli e veicoli in generale;
- Minuterie;
- Spese per merci o beni che l'impresa noleggia a terzi o rivende;
- nel caso di cessione di impresa: beni acquistati dal cedente anche se nuovi
- tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all'attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno, oggetti d'arte e antiquariato, complementi d'arredo (quadri, tende, corpi illuminanti).

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell'impresa.
Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di beni e servizi:

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

- prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti[13]
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia in modalità telematica a partire dalle ore **10.00 del 30 aprile 2026** ed entro le ore **12.00 del 29 gennaio 2027** (salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria) secondo il format dedicato.

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica, utilizzando SPID, CNS o CIE e con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo https://restart.infocamere.it/.
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando. Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

La Misura Nuova Impresa è una misura a rendicontazione e, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e non residuano ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze. Per assolvere a quanto previsto dall'art. 5, D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213, quindi, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2025, secondo il format di cui all'Allegato E del presente Bando.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

[13] Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

Si chiede, pertanto, ai fini degli eventuali controlli in loco, a seguito della concessione e attribuzione del CUP, di integrare i giustificativi di spesa validati con il CUP mediante il suddetto servizio web dell'Agenzia delle Entrate. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente), che può anche apporre più di un CUP qualora la spesa fosse oggetto di più agevolazioni. Devono essere conservati per i controlli ex post i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Alla pratica devono essere allegati i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente[14] dal Legale Rappresentante e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi contributi alle imprese – bandi aperti" nella pagina dedicata al bando:

- Allegato A – **"Domanda di contributo"** firmato digitalmente solo dal legale rappresentante dell'impresa. Solo se il soggetto che presenta la domanda non coincide con il titolare/legale rappresentante dell'impresa, è necessario allegare il modello di procura speciale Allegato C da firmare digitalmente sia da parte del delegante (titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. In assenza del modello di domanda la pratica presentata risulta irricevibile
- Allegato B – "**Prospetto delle spese**"
- **Fatture in formato elettronico inviate a mezzo SDI in <u>numero massimo di 10 fatture</u>**
- **relativi pagamenti** (allegando oltre alla fattura, la contabile bancaria eseguita **oppure** estratto conto[15] come dettagliato all'art. B.2 Spese ammissibili)[16]
- **contratto d'affitto** (in caso di spese di cui alla lettera h)
- Allegato C – Procura speciale: per la presentazione telematica della domanda firmata digitalmente sia dal legale rappresentate dell'impresa che dal delegato;
- Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- Allegato E – dichiarazione sostitutiva che dia conto della necessaria correlazione tra la fattura emesse e il presente Bando;

[14] I documenti firmati digitalmente devono avere un'estensione .p7m
[15] Evidenziare in maniera chiara, all'interno di un estratto conto, solo i pagamenti cui fanno riferimento le fatture.
[16] Inserire in domanda le fatture e i pagamenti nell'ordine in cui vengono elencate nell'allegato B; i file si possono accorpare. Nel caso di pagamenti a liberi professionisti allegare anche l'F24 pagato relativo alla ritenuta d'acconto (ove applicabile)

- certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto bancario (la certificazione deve specificare l'esatta denominazione del soggetto intestatario);
- per le **MPMI: certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali** come previsto dalle disposizioni vigenti ai sensi del all'art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm.ii. (eventi catastrofali);
- **solo per i professionisti ordinisti**, allegare una dichiarazione sulla regolarità contributiva emessa dalla rispettiva Cassa previdenziale.

Verranno escluse per mancanza di requisiti le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

Le domande pervenute mancanti dell'allegato A verranno considerate "non ammissibili".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista dal **30 aprile 2026** secondo i termini e le modalità dettagliate nel presente bando, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.
L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire **entro e non oltre il 29 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate dalla data di attribuzione della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2026**.
Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera della Giunta regionale.
I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia evidenziando sul sito internet e canali social del beneficiario che l'attività è stata avviata con il sostegno finanziario di Regione Lombardia con la seguente dicitura: "Attività avviata con il contributo di Regione Lombardia – Bando Nuova Impresa 2025".

Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del **29 gennaio 2027** in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%.
L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari.

Una volta esaurita anche la lista d'attesa, Unioncamere Lombardia procede alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e sul sito www.unioncamerelombardia.it viene tempestivamente pubblicato un relativo avviso.
Una volta prenotato il contributo, il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica, come meglio descritto al successivo punto C.3.
L'istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di commercio.

C.3 Istruttoria

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.
L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. coerenza con le finalità della misura	**0 – 50**
2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale	**0 – 50**
Totale	**0 – 100**

Le domande pervenute ricevono una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le nuove imprese o i lavoratori autonomi o i professionisti ordinistici, in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti, hanno accesso ai contributi e sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.
Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procede ad approvare e pubblicare l'elenco delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti ordinistici ammessi al contributo e finanziabili e non ammessi nei limiti della dotazione finanziaria.

Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedimentali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).
Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.
L'assegnazione del contributo viene comunicata singolarmente a tutti i beneficiari tramite PEC.
Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi al punto A.3 del bando, sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici delle Camere di commercio lombarde, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.
È facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.
Si segnala che ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 potranno essere richieste integrazioni in fase istruttoria.

Le richieste di integrazione verranno formulate alla PEC indicata in domanda (nell'allegato A).
Nel caso di assenza dell'allegato A, non verrà effettuata richiesta di integrazione documentale e la domanda di finanziamento verrà posta in stato "Non ammesso".

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

A seguito dell'approvazione della Determinazione di concessione, il contributo viene erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata. Il contributo rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione agli aiuti di stato ed è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.
Ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di Commercio, verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;

b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

c) a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo conservandoli presso la sede dell'impresa;

d) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate nonché tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato;

e) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

f) a mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese di una delle Camere di commercio lombarde per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo (per le imprese) o a mantenere il domicilio fiscale in Lombardia (per i lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici);

D.2 Revoca, decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a revoca con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora sia accertata una delle seguenti cause di decadenza:

a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;

b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);

c) l'impresa non mantenga una sede legale e operativa attiva – per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale di una Camera di Commercio lombarda e i professionisti non mantengano il domicilio fiscale in Lombardia per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;

d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al beneficiario;

e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto D.3.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il soggetto responsabile provvede alla revoca totale dell'agevolazione, disponendo la restituzione, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato, di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e la data del provvedimento in cui si è accertata la specifica causa di decadenza.

È ammessa la revoca parziale del contributo nel caso in cui sia necessario procedere alla sua rideterminazione ai sensi dell'ultimo capoverso del punto D3.

A seguito della decorrenza dei termini per la restituzione, Unioncamere Lombardia fornisce a Regione Lombardia una relazione con l'esito della prima azione di recupero sulle domande oggetto di decadenza, al fine di attivare le azioni di recupero a tutela delle risorse regionali.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC

unioncamerelombardia@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo "BANDO NUOVA IMPRESA 2026".

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda.
I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l'impresa/lavoratore autonomo/professionista ordinistico beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.
Qualora in fase di controllo si dovessero presentare difformità sulle spese rendicontate si procederà a rideterminare il contributo concesso ed erogato per la quota di spesa non ammissibile, fermo restando il raggiungimento dell'investimento minimo con spese ammissibili.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di imprese/liberi professionisti/professionisti ordinistici beneficiari
- importo dei contributi assegnati.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.
I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo punto D.6.1.
I Dati Personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.
È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: serviziodpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

In particolare, la Camera o l'Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

Ente	***E-mail***	***Contatto Telefonico***	***Tipologia assistenza***
Unioncamere Lombardia	*territorio@lom.camcom.it*	*In considerazione del numero di richieste, si specifica che non è possibile ricevere nessun tipo di informazione telefonica dal centralino.*	*Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande potranno essere inviate alla mail.*
Infocamere	*Per richiedere assistenza e supporto tecnico sul funzionamento della piattaforma Restart:* *https://restart.infocamere.it/aiuto*		*Problemi tecnici di natura informatica*

	Per gli intermediari: https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto per gli intermediari *ASSISTENZA TELEFONICA tel. 049 2015200 (dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 18:00)*	

Per informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda, fare riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito nella pagina dedicata al bando.

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link https://www.unioncamerelombardia.it/unioncamere-lombardia/amministrazione-trasparente/accesso-agli-atti

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

a) Allegato A - Modulo di domanda;
b) Allegato B – Prospetto delle spese;
c) Allegato C – Procura speciale;
d) Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
e) Allegato E – dichiarazione sostitutiva che dia conto della necessaria correlazione tra la fattura emesse e il presente Bando

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dal 1° Giugno 2025	Sono ammissibili le nuove imprese iscritte a Registro Imprese o i professionisti con partita IVA individuale aperta a partire da questa data
- **per i lavoratori autonomi con partita IVA, dopo la data di attribuzione e attivazione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (a partire dal 1° giugno 2025)** - **per le imprese dall'apertura della Partita IVA, entro dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese (che non può essere antecedente al 1 giugno 2025)** - **per i professionisti ordinistici entro 4 anni precedenti alla presentazione della domanda** **e fino al 31 dicembre 2026**	E' possibile sostenere le spese previste dal bando.
Dalle ore 10.00 del 30 aprile 2026 ed entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2027	Presentazione domanda di contributo
Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande	Istruttoria delle domande di contributo, pubblicazione del provvedimento di concessione e successiva erogazione del contributo